



Atto	T0B2NY	
Settore	T	Ambiente e Pianificazione Territ.le
Servizio	AU	Ecologia e ambiente
U.O.	0030	Rifiuti e Cave
Ufficio	TSUS	Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo
C.d.R.	0023	Ecologia e Ambiente
Autorizzazione impianto		
N. Reg. Decr.	603/2018	Data 28/12/2018
N. Protocollo	105887/2018	1
Oggetto: Aliplast spa via delle Fornaci, 14 Istrana (TV)		
Rinnovo autorizzazione con modifica impianto		
L.R. n. 3/2000 - D. Lgs. 152/2006		
IL DIRIGENTE		
VISTA la domanda del 14/04/2017 della ditta Aliplast spa		
(P.IVA 792100265) con sede in via delle Fornaci n. 14 nel		
comune di Istrana (TV), assunta al prot. n. 32477 il		
14/04/2017, per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione		
all'esercizio con modifica sostanziale dell'impianto di		
recupero rifiuti, inerente all'aumento del quantitativo		
annuo trattabile legato alla messa in esercizio di un nuovo		
impianto di estrusione in sostituzione dell'esistente;		
RICHIAMATO il D.D.P. n. 496 del 10/07/2008 con cui la ditta		
è stata autorizzata alla gestione dell'impianto di recupero		
di rifiuti speciali non pericolosi oggetto della		
sopramenzionata domanda di rinnovo e modifica;		
Pag. 1 di 14		



RICHIAMATO il D.D.P. n. 99/2014 in data 26/02/2014 con cui è stato ridotto il quantitativo di stoccaggio massimo dei rifiuti e contestualmente adeguato l'importo delle garanzie finanziarie;

RICHIAMATO il D.D.P. 568/2003 del 04/04/2003 con cui la Ditta è stata autorizzata alla realizzazione di due impianti di depurazione annessi al proprio stabilimento, nonché allo scarico delle acque reflue da questi provenienti nel Rio Siletto;

RICHIAMATO il D.D.P. 244/2006 del 31/03/2006 con cui la Ditta è stata autorizzata alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di depurazione di 2^ categoria, nonché allo scarico delle acque reflue industriali, provenienti dagli impianti di depurazione annessi allo stabilimento, nel Rio Siletto;

RICHIAMATO il D.D.P. 380/2014 del 22/08/2014 con cui la Ditta è stata autorizzata allo scarico delle acque reflue industriali;

RICHIAMATO il D.D.P. 193/2016 del 19/05/2016 con cui la Ditta è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera;

VISTA la nota n. 36767 del 03/05/2017 con cui questa Amministrazione, in relazione all'istanza di rinnovo e modifica dell'impianto, ha comunicato l'avvio del procedimento e l'indizione della conferenza di servizi simultanea in modalità sincrona nonché convocata la prima



riunione della conferenza di servizi in data 24/05/2017;

VISTA la nota del 09/06/2017 prot. n. 49417 con la quale questa Amministrazione, a seguito della prima riunione della conferenza di servizi, ha chiesto documentazione integrativa;

VISTA la nota n. 69772 del 11/08/2017 con la quale la ditta ha trasmesso quanto richiesto con la succitata nota;

VISTA la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

DATO ATTO che la ditta ha prestato le seguenti garanzie finanziarie:

a) polizza RC Inquinamento n. 402641322, della soc. AXA, con scadenza al 31/12/2018 e massimale assicurato Euro 10.000.000,00 (DIECIMILIONI/00);

b) fideiussione bancaria N. 460011655047 del 10/07/2018 con scadenza il 10/07/2028 e importo pari a Euro 354.000,00 (TRECENTOCINQUANTAQUATTROMILA/00);

RITENUTO che la ditta debba produrre appendice alla polizza fideiussoria di recepimento del presente provvedimento ovvero nuova polizza fideiussoria ai sensi della DGRV 2721/2014;

RITENUTO che la ditta debba produrre la polizza RC Inquinamento ai sensi della DGRV 2721/2014, considerata l'imminente scadenza di quella in essere;

VISTE le planimetrie integrative assunte ai protocolli n.



67491 e 67475 il 10/8/2018;

VISTA la nota del 05/09/2018 prot. n. 73203 con cui si è convocata la conferenza di servizi decisoria in data 05/10/2018;

VISTE le istruttorie dei competenti uffici provinciali;

VISTA la nota del 03/10/2018, assunta al prot. n. 81568 il 04/10/2018, con la quale il Comune di Istrana esprime parere favorevole alla proposta di variante di cui sopra e nelle premesse del citato parere dà atto della esaustività della autorizzazione comunale del 21/02/1994 per lo scarico, dal sito in questione, delle acque reflue di origine domestica, previa chiarificazione;

VISTA la nota del 03/10/2018, assunta al prot. n. 81352 il 03/10/2018, con la quale l'Ente Parco Regionale del Fiume Sile rilascia parere favorevole al progetto in esame con la prescrizione che le aree di stoccaggio dei rifiuti non dovranno interferire con lo sviluppo delle essenze arboree previste nel progetto di cui all'Autorizzazione Paesaggistica n. 134/2018;

PRESO ATTO che la conferenza di servizi, alla luce dei pareri del Comune di Istrana e dell'Ente Parco Regionale del Fiume Sile, ha espresso parere favorevole alla variante presentata con alcune prescrizioni e con richiesta di produrre alcune integrazioni documentali;

VISTA la nota del 11/10/2018, assunta al prot. n. 84256 il



12/10/2018, con cui la ditta invia, in ossequio a quanto richiesto in sede di conferenza dei servizi, la dichiarazione di non aggravio di rischio depositata e ricevuta dal Comando provinciale di Treviso dei Vigili del Fuoco;

VISTA la nota del 20/12/2018 prot. n. 104593 con cui è stato chiesto alla ditta di produrre le integrazioni richieste in sede di conferenza di servizi decisoria;

VISTA la nota del 20/12/2018, assunta al prot. 104817 il 20/12/2018, con cui la ditta trasmette le integrazioni richieste;

RITENUTO di concedere l'aumento dei quantitativi di rifiuti trattabili annualmente a 82.000 tonnellate nonché l'installazione e l'esercizio di un nuovo impianto di estrusione, in sostituzione dell'esistente;

RITENUTO, per semplificazione amministrativa, di ricomprendere in un unico provvedimento l'autorizzazione al trattamento rifiuti, l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in acque superficiali, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di quanto derivante dalle sezioni di trattamento rifiuti e dalle sezioni impiantistiche non connesse al trattamento rifiuti;

VISTI il D.Lgs. n. 152/2006, la L.R. 3/2000, la L.R. 33/1985 e il PTA/2009;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza



dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria
condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di
Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - La ditta Aliplast spa, con sede legale in via
delle Fornaci n. 14 nel comune di Istrana (TV), P.IVA
792100265, è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.
n. 152/2006 all'esercizio dell'impianto di recupero di
rifiuti speciali non pericolosi ubicato in comune di
Istrana (TV), via delle Fornaci n. 14 su un'area
catastralmente identificata dai mappali 60-61-62-63-261-262-
263-264-265-266-114-76-112-113-119-254 del foglio 27 e
mapp. 279 del foglio 26. L'esercizio dell'impianto sino
alla realizzazione e messa in esercizio di quanto descritto
all'articolo 2 deve avvenire secondo il lay-out
impiantistico e gestionale approvato con i provvedimenti
citati in premessa. La ditta può esercire l'impianto
secondo quanto previsto all'articolo 2 una volta espletato
quanto previsto all'articolo 4. La presente autorizzazione
ha validità fino al 10/07/2028. L'efficacia
dell'autorizzazione viene meno nel caso non siano in vigore
le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in
materia e dal presente provvedimento e nel caso non
sussista valido titolo di disponibilità dell'area sulla



quale insiste l'impianto. Qualsiasi modifica dei contratti in essere deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione.

ART. 2 - La ditta è autorizzata alla realizzazione delle modifiche presentate con nota del 14/4/2017, assunta al prot. n. 32477 il 14/04/2017, ed integrate con i documenti assunti al prot. prov. n. 69772 il 11/8/2017, al prot. n. 67491 e 67475 il 10/8/2017, nonché al prot. n. 104817 il 20/12/2018. Le modifiche riguardano:

> sezione rifiuti - l'installazione, in sostituzione del preesistente, di un nuovo impianto di estrusione bivate per il PET, l'aumento delle quantità trattabili, mediante l'ottimizzazione di alcune linee esistenti, la revisione delle aree di stoccaggio rifiuti;

> sezione diversa dai rifiuti - la realizzazione di tre nuovi camini.

Rimane valido il lay-out impiantistico e gestionale approvato con i provvedimenti citati in premessa e non oggetto delle modifiche di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 3/2000 la ditta deve iniziare la realizzazione delle modifiche approvate entro 12 mesi dal rilascio della autorizzazione e deve concludere i lavori, ponendo in esercizio l'impianto secondo le modifiche approvate, entro 36 mesi dal rilascio della autorizzazione, pena la decadenza automatica, salvo



motivata proroga, di quanto approvato. La ditta deve comunicare preventivamente l'inizio dei lavori di realizzazione delle modifiche di cui sopra.

Qualora, nel corso della realizzazione delle modifiche, le sezioni impiantistiche non siano più corrispondenti a quanto approvato con i provvedimenti citati in premessa, le lavorazioni in esse previste devono essere interrotte.

ART. 3 - Il presente provvedimento, avvenuto l'espletamento di quanto previsto all'articolo 4, costituisce Autorizzazione Unica per l'impianto di cui agli articoli 1 e 2 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e pertanto costituisce:

a) autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero dei rifiuti;

b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera complessivamente generate dallo stabilimento;

c) autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dagli impianti di depurazione annessi allo stabilimento con recapito nel Rio Siletto.

ART. 4 - L'avvio dell'esercizio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento deve essere preceduto dall'invio da parte della Ditta di una comunicazione, recante in allegato:

> dichiarazione di fine dei lavori delle modifiche di cui all'art. 2,



> data di avvio dell'impianto secondo le modifiche di cui all'art. 2.

La ditta entro 180 gg dalla data di avvio dell'impianto modificato secondo quanto previsto all'articolo 2 deve trasmettere un collaudo funzionale ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/2000.

ART. 5 - Dalla data di avvio, comunicata ai sensi dell'articolo 4, l'impianto deve essere gestito secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali dell'impianto;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- c) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera: valori limite e prescrizioni;
- d) SEZIONE D: Gestione delle acque reflue industriali e autorizzazione allo scarico.

ART. 6 - Dalla data di avvio dell'impianto, comunicata ai sensi dell'articolo 4, il decreto n. 193/2016 del 19/05/2016 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera è revocato.

ART. 7 - La ditta entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento deve trasmettere le seguenti garanzie finanziarie:

- a) polizza R.C. Inquinamento con massimale assicurato, in



forza della certificazione UNI EN-ISO 14.001:2015, pari ad almeno Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) e garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso di rateizzazione annuale, nel contratto deve essere previsto che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. o PEC, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.;

b) appendice alla fideiussione in essere di recepimento del presente provvedimento ovvero nuova fideiussione assicurativa o bancaria con importo, in forza della certificazione UNI EN-ISO 14.001:2015, di almeno Euro 354.000,00 (trecentocinquantaquattromila/00) a copertura dell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti svolta. Le polizze devono essere aggiornate alla nuova scadenza e al presente provvedimento e devono essere redatte in conformità alle previsioni e al modello tipo di cui all'Allegato B alla D.G.R.V. n. 2721/2014. Le fideiussioni e il fideiussore devono avere i requisiti previsti dall'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014. L'importo deve



essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta.

ART. 8 - In caso di mancato rinnovo della certificazione ai sensi della norma ISO 14.000, la ditta deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente Amministrazione ed adeguare di conseguenza l'importo delle garanzie finanziarie già prestate, secondo la norma regionale vigente entro 30 giorni dalla scadenza della certificazione stessa.

ART. 9 - La ditta deve:

1) presentare entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento un adeguamento del piano di gestione operativo-PGO a quanto previsto dalla DGRV 119/2018 per i codici EER rifiuti con asterisco di cui alla tabella della Sezione B-Gestione dei rifiuti, punto 1, dell'allegato tecnico al presente decreto;

2) trasmettere una tavola planimetrica dello stabilimento dedicata, che rappresenti ed identifichi tutte le linee di estrusione, estrusione-calandratura e filmatura ed il corrispondente lay-out delle aspirazioni e convogliamento ai punti di emissione in atmosfera. La planimetria deve pervenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione;

3) provvedere ad effettuare un monitoraggio odorigeno sui condotti di aspirazione afferenti punti di emissione



relativi a operazioni di estrusione PET, estrusione PP - estrusione PE (rigenerazione) - punti di emissione nn. 8, 9, 10, 11, 12, 28 e 46; operazioni di estrusione-calandratura della lastra in PET, filmatura PE - punti di emissione nn. 5, 6, 7, 13, 14 e 15 ed operazioni di decontaminazione PET - punto di emissione n. 32. I campionamenti devono essere eseguiti con tutte le linee impiantistiche in normale funzionamento. I campionamenti olfattometrici devono essere condotti conformemente ai requisiti della norma UNI EN 13725:2004. Gli esiti dei campionamenti e le valutazioni degli stessi devono essere accompagnati dall'illustrazione delle condizioni di esercizio delle linee impiantistiche, temperature di estrusione, quantità e tipologia di materiale lavorato all'atto dei campionamenti. Le succitate risultanze devono pervenire alla Amministrazione Provinciale entro 6 mesi dalla data di ricevimento presente provvedimento;

4) trasmettere entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento una nuova planimetria, riepilogativa dell'insediamento, con lo schema di tutte le reti fognarie (domestiche, industriali e meteoriche) e l'ubicazione dei relativi punti di scarico (evidenziati e numerati in ordine progressivo e riportati in opportuna legenda). Tali reti devono essere complete in tutti i loro tratti, compresa l'origine, i collettamenti all'impianto di depurazione e i



pozzetti di campionamento.

ART. 10 -- Ai fini dell'adeguamento previsto ai sensi dell'art. 273-bis comma 5, del D.Lgs.n. 152/2006, la ditta deve presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 273-bis comma 6, entro il 1 gennaio 2028.

ART. 11 - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza del presente decreto, anche mediante accertamento analitico per verificare il rispetto dei limiti allo scarico.

ART. 12 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprese le modifiche che comportino variazioni qualitative delle emissioni o dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere preventivamente comunicate a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 13 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 14 - La variazione del legale rappresentante della ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione, allegando una autodichiarazione di



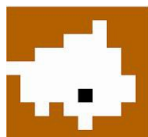
possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 15 - Nell'eventualità in cui la ditta si venga a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la ditta si trova in fallimento e non è in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro e trattamento di rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 16 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 17 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune di Istrana, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della Provincia e a quello del Comune.

dott. Simone Busoni



Allegato Tecnico

Oggetto: Aliplast spa via delle Fornaci, 14 Istrana (TV) - Rinnovo autorizzazione con modifica impianto
L.R. n. 3/2000 - D. Lgs. 152/2006

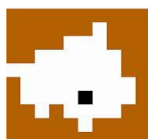
Atto: TOB2NY

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.....	1
Identificazione Ditta.....	1
Ubicazione Impianto.....	2
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti.....	2
SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	3
Rifiuti Conferibili.....	3
Quantitativi gestibili.....	4
Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW).....	4
Altre Prescrizioni.....	5
SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	8
Operazioni di trattamento rifiuti.....	8
Operazioni che non includono processi di trattamento rifiuti.....	9
Procedure di messa in esercizio e regime per impianti oggetto di modifica.....	10
Emissioni in atmosfera non soggette ad autorizzazione.....	10
Misure analitiche di autocontrollo.....	11
Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera.....	11
Accessibilità ai punti di campionamento e misura.....	12
Metodi analitici di riferimento.....	13
SEZIONE D. SCARICHI IDRICI.....	13
RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI.....	15

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	Aliplast s.p.a.
Codice Fiscale e P.IVA	792100265
n. REA	153324
Sede Legale	Comune di Istrana Via delle Fornaci n. 14
Sistema di controllo della qualità:	☐ NO ☒ Certificazione UNI-EN ISO 9.000 ☒ Certificazione UNI-EN ISO 14.000 ☐ Certificazione UNI-EN ISO 18.000 ☐ Registrazione EMAS ☐ Certificazione ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento CE n. 333/2011 ☐ Altro _____

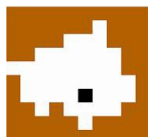
**Ubicazione Impianto**

Comune	Istrana (TV)
Indirizzo	Via delle Fornaci n. 14
Dati Catastali	Foglio 26 - 27 Mappali 279 - 60, 61, 62, 63, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 114, 76, 112, 113, 119, 254
Coordinate Geografiche	45° 38'40.4"N 12° 04'13.0"E
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Zona Agricola ZTO E1/13
N.T.A.	In data 14/06/2005 il responsabile dell'area tecnica del Comune di Istrana ha rilasciato un permesso a costruire a nome di Alisplast s.p.a. per la mitigazione ambientale di insediamento produttivo (interventi pertinenziali) Rif. Art. 42 N.T.A. piano ambientale del parco.
Variante Urbanistica	NO
Norme Tecniche Variante Urbanistica	In data 27/01/2009 con delibera n. 106 pubblicata sul BUR n. 15 del 17/02/2009 la Giunta Regionale ha definitivamente approvato la Variante n° 9 al P.R.G. di Istrana la quale contiene le modalità di riconoscimento, consolidamento produttivo e compatibilizzazione ambientale dell'area in oggetto mediante la scheda informativa di tipo "K1" W IS-02 predisposta dal Comune di Istrana ed approvata dall'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile con nota prot. 1520 del 20.05.2008.
Superficie	75.000 mq complessivi, di cui: 21.000 mq coperti 46.000 mq pavimentati 8.000 mq a verde

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle Linee guida per la classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e l'attribuzione delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006 ai fini dell'individuazione dei contenuti minimi da inserire nelle domande di autorizzazione, Appendice 2 dell'Allegato A alla DCR n. 30 del 29/05/2015.

n. linea	Tipo Impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	RECUPERO SECCHI Potenzialità totale operazione selezione e recupero 82.000 t/anno trattabili, di cui R12 selezione secchi ≤ 12.300 t/anno potenzialità giornaliera trattabili in selezione e recupero (R3+R12) 273 t/giorno	Selezione/Recupero Plastica	R3
				R12
			Selezione/Recupero Carta e cartone	R3
				R12
2	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO Capacità Stoccaggio istantaneo per rifiuti con trattamento selezione e recupero in impianto: 22.000 t, 33.000 mc	Messa in Riserva per selezione e recupero in impianto	R13 funzionale a selezione secchi



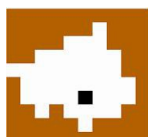
n. linea	Tipo Impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
		Capacità Stoccaggio istantaneo per rifiuti non recuperabili in impianto: 300 t 450mc quantitativo annuo massimo ricevibile 2000 t/anno	Messa in riserva - accorpamento con messa in riserva per invio a impianti terzi	R13 mono EER-mono produttore e R13-12 accorpamento mono EER-produttori differenti

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

Rifiuti Conferibili

- Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella; per ogni EER sono indicate le operazioni di recupero consentite.

EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO		STOCCAGGIO	
		RECUPERO SECCHI Selezione/Recupero con stoccaggio funzionale		Accorpamento mono codice - produttori differenti per invio ad impianto terzo	Messa in Riserva - mono codice mono produttore - per invio ad impianto terzo
		R13 - R3	R13 - R12	R13 - R12	R13
160119	Plastica	X	X		
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	X	X		
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X		
150102	Imballaggi di plastica	X	X		
191204	Plastica e gomma	X	X		
200139	Plastica	X	X		
070213	Rifiuti plastici	X	X		
150101	Imballaggi in carta e cartone	X	X		
200101	Carta e cartone	X	X		
150106	Imballaggi in materiali misti	X	X		
070299	Rifiuti non specificati altrimenti	X	X		
170202	Vetro			X	X
200102	Vetro			X	X
150107	Imballaggi in vetro			X	X
191205	Vetro			X*	X
150104	Imballaggi metallici			X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO		STOCCAGGIO	
		RECUPERO SECCHI Selezione/Recupero con stoccaggio funzionale		Accorpamento mono codice - produttori differenti per invio ad impianto terzo	Messa in Riserva - mono codice mono produttore - per invio ad impianto terzo
		R13 - R3	R13 - R12	R13 - R12	R13
170405	Ferro e acciaio			X	X
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi			X*	X
200140	Metallo			X	X
170402	Alluminio			X	X
191203	Metalli non ferrosi			X*	X
150105	Imballaggi di materiali compositi			X	X
150106	Imballaggi in materiali misti			X	X
101199	Rifiuti non specificato altrimenti			X*	X

Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

- quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti: 22.300 t, 33.450 mc (di cui 22.000 t per R13 funzionale alle operazioni R3-R12 recupero secchi, 300 t per R13 e R13 funzionale R12-accorpamento);
- quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili e trattabili presso l'impianto: 84.000 t, 126.000 mc (82.000 t per operazione R3-R12 recupero secchi, di cui $R12 \leq 12.300t$, + 2.000 t R13 e R13-R12 accorpamento);
- quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili (R3-R12 recupero secchi) presso l'impianto: 273 t-409,5 mc.

Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)

3. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1:

- operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti provenienti da stessi produttori per l'avvio a recupero presso altri impianti;
- operazione (R13-R12) operazione di accorpamento e messa in riserva di rifiuti con medesimo codice EER, proveniente da diversi produttori, per l'avvio a recupero presso impianti successivi;
- operazione di messa in riserva (R13) per tipologia di rifiuti funzionale all'attività di recupero dell'impianto;
- operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:



- d.1) operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzate alla separazione del materiale indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero;;
 - d.2) operazioni di riduzione volumetrica al fine di ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente i rifiuti al fine di ottimizzarne il trasporto e il recupero presso l'impianto di recupero successivo.
 - e) operazione di recupero di sostanze organiche (R3) a partire da rifiuti a matrice cartacea mediante operazioni di selezione, eliminazione delle impurezze e di materiali contaminanti e compattamento;
 - f) operazione di recupero di di sostanze organiche (R3) costituite da rifiuti a matrice plastica operazioni di selezione, asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), riduzione volumetrica e granulazione.
4. Le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.
5. I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dal comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, da quanto stabilito dalla disciplina comunitaria e, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/1998. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta per lotto (insieme omogeneo per caratteristiche merceologiche, ottenuto dallo stesso processo di lavorazione e da partite note di rifiuti) e tenute a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.
6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto 5, i materiali ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le seguenti specifiche:
- a) **CARTA E CARTONE** - i materiali cartacei che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai fini del rispetto di quanto previsto dal precedente punto 4 nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo devono rispettare le specifiche di cui ai punti 1.1.3 b) e 1.1.4 b) dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98; nel recupero dei rifiuti di carta e cartone finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto è vietato l'impiego di rifiuto riconducibile al CER 19.12.01 qualora provenga dalla selezione di rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01);
 - b) **PLASTICA** - i materiali plastici ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le specifiche di cui ai punti 6.1.4 e 6.2.4 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98; i materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

Le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto previste dalla norma tecnica di settore sopra richiamata devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per almeno cinque anni.

Altre Prescrizioni

7. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:
- a) la classificazione e l'attribuzione del EER deve essere effettuata secondo le indicazioni di cui alla Decisione 2014/955/UE (Nuovo elenco EER in vigore dal 1/06/2015) e s.m.i. nonché dalla normativa



nazionale di recepimento, con particolare attenzione a tutti quei casi in cui si trattano codici a specchio;

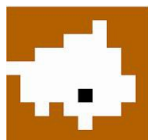
- b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
 - c) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;
 - d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - e) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.
8. Le verifiche analitiche e/o tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta; le analisi e le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.
- La certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce e deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale.
9. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:
- a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;
 - b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
10. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:
- a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:

- i rifiuti destinati all'area di conferimento (ove necessaria);
- i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13);
- i rifiuti destinati alla messa in riserva (R13) e accorpamento (R12);
- i rifiuti messi in riserva per tipologia (R13) che devono essere avviati al trattamento;
- i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;



PROVINCIA DI TREVISO

- il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
 - i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;
- b) le aree di stoccaggio dei rifiuti non dovranno interferire con lo sviluppo delle essenze arboree previste nel progetto di cui all'Autorizzazione Paesaggistica n. 134/2018;
- c) tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo le indicazioni di cui alla Decisione 2014/955/UE (Nuovo elenco EER in vigore dal 1/06/2015), con particolare attenzione a tutti quei casi in cui si trattano codici a specchio, mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER corrispondente;
- d) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali;
- e) il ricevimento presso l'impianto di rifiuti urbani è subordinato al rispetto di quanto previsto dal Capo III Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 "Servizio di gestione integrata dei rifiuti" e dalla vigente normativa in materia di affidamento dei servizi pubblici e di pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani;
- f) l'accorpamento di rifiuti con stesso codice EER non deve comportare la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; tali operazioni sono consentite solo se i rifiuti posseggono già singolarmente in ingresso all'impianto le caratteristiche di idoneità per il recupero;
- g) è vietata la miscelazione di rifiuti tra loro e/o con altri materiali, realizzata allo scopo di diluire il contenuto di contaminanti così da rendere assoggettabili al recupero partite di rifiuti non dotate in origine di idonee caratteristiche;
- h) i rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti, in modo che ne sia garantita la tracciabilità dal loro ingresso in impianto;
- i) la gestione per lotti deve essere garantita anche alle operazioni R12 di accorpamento e selezione-recupero;
- j) le procedure per la verifica per la cessazione della qualifica di rifiuto per le plastiche, fatto salvo quanto previsto dalla norma, devono essere condotte secondo le procedure indicate nella nota della ditta del 01/09/2015, assunta al prot. 84748 il 03/09/2015;
- k) per la carta e cartone le verifiche sulla cessazione della qualifica di rifiuto deve avvenire per lotti;
- l) la ditta deve garantire la sorveglianza radiometrica dei materiali metallici secondo quanto previsto dagli artt. 107 e 157 del D.Lgs. n. 230/95 e dal D. Lgs. n. 100/11 e in particolare deve:
- dotarsi di attrezzature per la sorveglianza radiometrica dei materiali (art. 157 comma 1);
 - dotare tali attrezzature di certificato di taratura (art. 107 comma 1);
 - dare incarico per i controlli a un Esperto Qualificato di II o III grado e assicurare che venga fornita attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica (art. 157 comma 2);
- m) per quanto riguarda gli imballaggi misti provenienti da utenze commerciali e produttive (EER 15.01.06), la Ditta deve effettuare delle analisi merceologiche per ciascun conferitore da eseguire con cadenza biennale e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo produttivo di origine di tali rifiuti.
11. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento,



rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.

12. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui all'articolo precedente.

SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

13. Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla planimetria datata 29 luglio 2016, pervenuta in allegato alla istanza di autorizzazione unica per impianto di gestione dei rifiuti in data 13 aprile 2017, prot. n. 32477/2017.

Operazioni di trattamento rifiuti

14. La ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione alle operazioni di lavaggio e asciugatura del PET post - consumo:

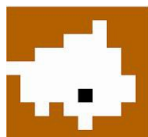
Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
1, 2, 3, 4A, 4B e 4C	sostanze di natura basica (esprese come NaOH) e acido fosforico	5 mg/m ³ (con soglia di rilevanza ≥ 50 g/h)
1, 2, 3, 4A, 4B e 4C	polveri	10 mg/m ³
43	sostanze di natura basica (esprese come NaOH) e acido fosforico	5 mg/m ³ (con soglia di rilevanza ≥ 50 g/h)
43	polveri	10 mg/m ³

15. La ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione alle operazioni di essiccazione e scarico in silos delle scaglie nella fase di pre-estrazione e dello scarico in silos del granulo estruso di PET pre-consumo; asciugatura e scarico in silos pre-estrazione e del granulo estruso di PE e PP ed operazioni di sfiato dei sili di carico del materiale destinato alla lastra PET:

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
44 - 47	polveri	10 mg/m ³

16. La ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione alle operazioni di estrusione PET, estrusione PP - estrusione PE (rigenerazione) Punti di emissione nn. 8, 9, 10, 11, 12, 28 e 46

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
8, 9, 10, 11, 12, 28 e 46	polveri	10 mg/m ³
8, 9, 10, 11, 12, 28 e 46	composti organici volatili	50 mgC/m ³ espresso come carbonio organico totale
8, 9, 10, 11, 12, 28 e 46	1, 3-butadiene (con utilizzo di polimero PP)	5 mg/m ³ con soglia di rilevanza ≥ 25 g/h
8, 9, 10, 11, 12, 28 e 46	aldeidi	20 mg/m ³ con soglia di rilevanza ≥



		100 g/h
8, 9, 10, 11, 12, 28 e 46	formaldeide	5 mg/m ³ con soglia di rilevanza ≥ 25 g/h

Operazioni che non includono processi di trattamento rifiuti

17. La ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione alle operazioni di estrusione-calandratura della lastra in PET, filmatura PE:

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
5, 6, 7, 13, 14 e 15	polveri	10 mg/m ³
5, 6, 7, 13, 14 e 15	composti organici volatili	50 mgC/m ³ espresso come carbonio organico totale
5, 6, 7, 13, 14 e 15	aldeidi	20 mg/m ³ con soglia di rilevanza ≥ 100 g/h
5, 6, 7, 13, 14 e 15	formaldeide	5 mg/m ³ con soglia di rilevanza ≥ 25 g/h

18. La ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione *alle operazioni di decontaminazione PET*:

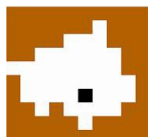
Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
32	polveri	10 mg/m ³
32	composti organici volatili	50 mgC/m ³ espresso come carbonio organico totale

19. La ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione *alle operazioni di stampa flessografica*:

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
23, 24, 25, 26, 27	composti organici volatili	quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in Tabella D parte II dell' allegato I alla parte V del DLgs 3 aprile 2006, n.152.

20. La ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione *alle operazioni di saldatura, lavorazione meccanica a freddo (sbavatura, tornitura e affilatura delle lame), taglio al plasma*:

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
29, 30, 31	polveri	10 mg/m ³



29, 30, 31	metalli nelle polveri	quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in Tabella B parte II dell' allegato I alla parte V del DLgs 3 aprile 2006, n.152
------------	-----------------------	---

21. La ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione *alle operazioni di produzione calore ad uso tecnologico effettuate con tre impianti di combustione alimentati a gas metano di potenzialità termica nominale di 1,2 MW ciascuno*:

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
34, 35 ,36	ossidi di azoto - NO _x	350 mg/m ³ (espresso come biossido di azoto - NO ₂)
34, 35 ,36	Il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso	3% v/v

22. Per le tre unità termiche ad uso civile, con potenzialità termica nominale di 0,026 MW ciascuna alimentate a GPL, i cui fumi di combustione afferiscono al punto di emissione n. 37, vale quanto previsto ai titoli II e III del DLgs 152/2006.

Procedure di messa in esercizio e regime per impianti oggetto di modifica

23. *Procedure di messa in esercizio e regime per impianti oggetto di modifica (Operazioni di estrusione PET - punto di emissione n. 46 ed operazioni di sfiato dei sili di carico del materiale destinato alla lastra PET - punto di emissione n. 47).* L'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, né da comunicazione alla Provincia. La messa a regime dell'impianto deve essere effettuata contestualmente alla data di messa in esercizio dello stesso. Entro 60 giorni successivi alla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla Provincia i dati relativi ad almeno una serie di misure analitiche alle emissioni da effettuarsi nell'arco di 10 giorni di marcia controllata dell'impianto.

Emissioni in atmosfera non soggette ad autorizzazione

24. Le emissioni in atmosfera, rilasciate dai punti di emissione identificati con i numeri 16 - 17 - 19 - 21- 22 - 33, da 39 a 41, 45 e da Ch04 a Ch08, ed afferenti alle operazioni di attivazione della superficie del film plastico mediante trattamento con scariche elettriche che producono ozono, operazioni di termodistruzione dell'ozono derivante dal trattamento di ozonizzazione dei reflui, sfiati di vapore per lavaggi, cappa di laboratorio sfiati dei gruppi di raffreddamento, vengono riconosciute ad inquinamento scarsamente rilevante.
25. Le emissioni in atmosfera generate dalle operazioni di filmatura del film plastico in PE e PET su due impianti pilota, afferenti il punto di emissione n. 48 vengono riconosciute come scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 comma 1 - All. IV punto jj alla parte V del D.Lgs. 152/2006.
26. Le emissioni in atmosfera afferenti ai punti di emissione nn. T1 ÷ T63, T64, T65, T66, T67, V1 ÷ V5, V9 ÷ V13, V15÷ V38 e 42, adibiti a ricambi d'aria in ambiente di lavoro non sono soggetti al campo di applicazione del titolo I parte V del DLgs 152/2006, ai sensi dell'art. 272 comma 5 D.Lgs. n. 152/2006.
27. Le emissioni generate dal motore diesel di emergenza al sistema antincendio, le cui emissioni afferiscono al punto di emissione n. 38, non sono sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'allegato I, parte III, punto 3 alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006.



Misure analitiche di autocontrollo

28. Operazioni di essiccazione e scarico in silos delle scaglie nella fase di pre-estrusione e dello scarico in silos del granulo estruso di PET pre-consumo; asciugatura e scarico in silos pre-estrusione e del granulo estruso di PE e PP ed operazioni di sfiato dei silos di carico del materiale destinato alla lastra PET:

Punto di emissione n. 47

Dopo la prima serie di analisi di autocontrollo previste dalle procedure di messa in esercizio ed a regime dell'impianto, non si prescrivono ulteriori analisi di autocontrollo.

Devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli impianti di depolverazione installati.

Punto di emissione n. 44

Non si prescrivono ulteriori analisi di autocontrollo.

Devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli impianti di depolverazione installati.

29. Per le seguenti operazioni:

b) Operazioni di lavaggio e asciugatura del PET post - consumo - *punti di emissione nn. 1, 2, 3, 4A, 4B, 4C e 43*

c) Operazioni di estrusione PET, estrusione della lastra in PET, estrusione PP - estrusione PE (rigenerazione), filmatura PE - *punti di emissione nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 28 e 46*

d) Operazioni di decontaminazione PET - *punto di emissione n. 32*

e) Operazioni di stampa flessografica - *punti di emissione nn. 23, 24, 25, 26 e 27*

f) Operazioni di saldatura, lavorazione meccanica a freddo (sbavatura, tornitura e affilatura delle lame), taglio al plasma - *punti di emissione nn. 29, 30 e 31*

g) Operazioni di produzione calore ad uso tecnologico effettuate con tre impianti di combustione alimentati a gas metano di potenzialità termica nominale di 1,2 MW ciascuno - *punti di emissione nn. 34, 35 e 36*

La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo.

I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;

i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa);

per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale UNICHIM n.158/88;

per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

30. L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;



31. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
32. le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
33. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

34. I punti di emissione nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera di diametro interno 2" ½ di tipo filettato gas. Le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro.
35. I punti di emissione nn. 15, 28, 29, 30, 32, 43 e 44 devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, che abbiano le seguenti caratteristiche: diametro interno 4", munito di controflangia. E' richiesta la presenza di due tronchetti di prelievo per ciascun punto di emissione. I tronchetti dovranno essere posti sulla stessa sezione a 90° l'uno con l'altro.
36. I punti di emissione nn. 46 e 47 devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, che abbiano le seguenti caratteristiche: diametro interno 4", munito di controflangia. E' richiesta la presenza di un solo tronchetto di prelievo per ciascun punto di emissione.
37. Il punto di emissione n. 31 deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, che abbiano le seguenti caratteristiche: diametro interno 4", munito di controflangia. E' richiesta la presenza di due tronchetti di prelievo posti lungo il lato minore rispettivamente a L/4 e 3L/4.
38. I punti di emissione nn. 4A, 4B, 4C, 25, 26 e 27 devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, che abbiano le seguenti caratteristiche: diametro interno 2" ½, con filettatura gas. E' richiesta la presenza di due tronchetti di prelievo sulla stessa per ciascun punto di emissione. I tronchetti dovranno essere posti sulla stessa sezione a 90° l'uno con l'altro.
39. I punti di emissione nn. 23 e 24 devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, che abbiano le seguenti caratteristiche: diametro interno 2" ½, con filettatura gas. E' richiesta la presenza di un solo tronchetto di prelievo.
40. Il punto di emissione nn. 23 e 24 devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, che abbiano le seguenti caratteristiche: diametro interno 2" ½, con filettatura gas. E' richiesta la presenza di un solo tronchetto di prelievo.
41. I punti di emissione nn. 34, 35 e 36 devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, che abbiano le seguenti caratteristiche: diametro interno 2" ½, con filettatura gas. Il numero di tronchetti di prelievo deve rispettare i requisiti delle linee guida ARPAV - Provincia 2018.
42. Il posizionamento dei tronchetti di prelievo, le piattaforme di lavoro, l'accessibilità in sicurezza devono rispettare i requisiti indicati nelle linee guida ARPAV - Provincia 2018.
43. Le linee guida ARPAV - Provincia 2018 sono scaricabili dal sito internet della Provincia



www.provincia.treviso.it, “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera”.

44. Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'esecuzione di analisi assegnando un termine per la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione delle stesse (prese e scale di accesso).

Metodi analitici di riferimento

45. Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1-2 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
46. Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri;
47. Metodo di cui alla norma UNI CEN/TS 13649: 2015 per la misura dei composti organici volatili;
48. Metodo di cui alla norma UNI EN 12619:2013 per la misura dei composti organici volatili espressi come carbonio organico totale;
49. Metodo di cui alla norma NIOSH 7903 per la determinazione dell'acido fosforico, si ritiene adattabile anche il metodo di cui al D.M. 25/08/2000;
50. Metodo di cui alla norma UNI EN 14385 per la determinazione dei metalli;
51. Metodo UNI 10878 oppure UNI EN 14792 per la determinazione degli ossidi di azoto;
52. Metodo EPA 323 oppure EPA 316 (entrambi da preferire in caso di flussi gassosi caldi e/o umidi); oppure metodo NIOSH 2016 per la determinazione della formaldeide;
53. Metodo EPA 323 oppure EPA 316 (entrambi da preferire in caso di flussi gassosi caldi e/o umidi); oppure metodo NIOSH 2018 per la determinazione delle aldeidi;
54. Metodo UNI EN 13725:2004 - Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica.
55. Per la determinazione di sostanze per le quali non sono definiti, dagli organismi UNI, CEN o ISO, metodi specifici di analisi, dovrà essere dettagliatamente documentata la metodologia utilizzata dal laboratorio di analisi.

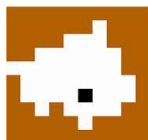
SEZIONE D. SCARICHI IDRICI

56. - La ditta è autorizzata allo scarico delle acque reflue provenienti:

- > dall'impianto di depurazione “chimico - fisico”;
- > dalla rete di raccolta delle acque di raffreddamento;
- > dall'impianto di disoleazione a servizio dei piazzali, destinati all'attività di recupero rifiuti, al transito e al parcheggio degli automezzi, dell'area lavaggio carrelli elevatori e della piazzola di erogazione carburante;

con recapito nel Rio Siletto, alle seguenti condizioni:

§ - gli scarichi devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 1, dell'allegato C, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. In particolare la temperatura delle acque scaricate dalle due reti di raccolta delle acque di raffreddamento deve essere tale da non causare,



nelle sezioni dei corsi d'acqua ricettori poste immediatamente a monte e a valle dei due punti di scarico, una variazione superiore a 3 °C;

§ - i limiti di accettabilità degli scarichi non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;

§ - le analisi di controllo dei limiti di accettabilità devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza:

§ - semestrale sul refluo in uscita dall'impianto di depurazione "chimico - fisico" per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, piombo, rame, solfati, cloruri, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, grassi e oli animali e vegetali, tensioattivi totali. Con cadenza annuale deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta;

§ - semestrale sul refluo in uscita dall'impianto di disoleazione per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, ferro, piombo, idrocarburi totali e tensioattivi totali. Con cadenza annuale deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta;

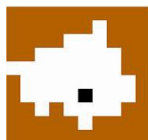
§ - annuale sul refluo in uscita dalla rete di raccolta delle acque di raffreddamento per almeno i seguenti parametri: temperatura, pH, solidi sospesi totali, COD, ferro e idrocarburi totali. In concomitanza con il prelevamento delle acque scaricate deve essere rilevata la temperatura del corpo idrico ricettore nelle sezioni immediatamente a monte e a valle del punto di scarico. Gli esiti di tali misurazioni devono essere allegati ai referti analitici.

57. Tutti i referti d'analisi devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell'Autorità competente;

58. Gli scarichi devono essere sempre accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti con capacità di almeno 50 L e comunque idonei a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

59. Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dei due impianti di depurazione vanno effettuate regolarmente e a scarichi inattivi. In particolare le vasche di grigliatura, decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di materiale grigliato separato, fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

60. -La rete di raccolta e scarico delle acque di raffreddamento deve essere mantenuta in efficienza, ponendo particolare attenzione affinché non abbiano a verificarsi commissioni e/o contaminazioni della stessa.



61. E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque reflue industriali e meteoriche derivanti dal dilavamento delle dei piazzali, nonché negli impianti di depurazione reflui diversi da quelli previsti dall'autorizzazione.
62. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dei due impianti di depurazione deve essere comunicata a questa Amministrazione.
63. Le aree scoperte non possono essere utilizzate per altre finalità se non quelle previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.
64. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dal ciclo di lavorazione e dagli impianti di depurazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.
65. La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione delle superfici scoperte pavimentate, alle fasi di lavaggio dei rifiuti, alle strutture di contenimento, alle vasche, alle cisterne, ai serbatoi, ai silos, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.
66. Ogni modifica sostanziale degli impianti o degli scarichi devono essere preventivamente autorizzate.

RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

Al fine di facilitare la ditta nella corretta individuazione dei codici EER dei rifiuti prodotti dall'attività secondo le disposizioni fornite dalla Decisione 2014/955/UE e dal D.Lgs. 152/2006 si ricorda che:

- ai rifiuti esitati dal trattamento meccanico (mediante selezione e cernita) e dall'unione di diversi codici CER omogenei per tipologia, risulta idonea l'attribuzione di un codice del capitolo 19.12.XX;
- lo scarto dell'attività di recupero può essere ricondotto al CER 19.12.12 qualora non sia ascrivibile ad un CER del capitolo 19 più adatto alla tipologia del materiale.

I rifiuti prodotti dall'attività di recupero e dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo.

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 33/1985 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.